



*Questo testo è una versione prestampata. Fa  
stato la versione pubbli-cata nella Raccolta  
ufficiale delle leggi federali.*

## **Ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica**

Modifica del 19 marzo 2023

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 marzo 2023<sup>1</sup> concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- i. la garanzia a copertura delle perdite.

*Art. 3 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare per gruppo finanziario. Consulta previamente la BNS.

<sup>4</sup> Gli articoli 4 capoversi 3 e 4, 8 capoversi 1 e 7, 9 e 10 capoverso 1 si applicano per analogia anche alla concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità.

*Art. 5a* Fondi propri di base supplementari

Al momento dello stanziamento del credito secondo l'articolo 5 la FINMA può ordinare al mutuatario e al gruppo finanziario di ammortizzare fondi propri di base supplementari.

RS .....

<sup>1</sup> RS ... o RU ...

*Art. 9 cpv. 4*

<sup>4</sup> Gli obblighi secondo il capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un'unità della società terza.

*Art. 10a* Deroghe alla legge sulla fusione

<sup>1</sup> Nel caso di transazioni secondo la legge del 3 ottobre 2003<sup>2</sup> sulla fusione (LFus) eseguite tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l'articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, oppure tra le loro società del gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell'economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:

- a. l'esecuzione di queste transazioni non richiede alcuna decisione dell'assemblea generale delle società partecipanti se la transazione avviene d'intesa con la FINMA;
- b. gli articoli 11, 14, 15 e 16 LFus non sono applicabili se la transazione avviene d'intesa con la FINMA;
- c. d'intesa con la FINMA è possibile derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi a transazioni se le circostanze particolari lo esigono. In questo caso la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l'Ufficio federale del registro di commercio.

<sup>2</sup> Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.

**Sezione 3a: Garanzia a copertura delle perdite***Art. 14a*

<sup>1</sup> Nel quadro di una transazione eseguita secondo la LFus tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l'articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, la Confederazione può concedere alla banca assuntrice una garanzia a copertura delle perdite per gli attivi da liquidare della banca assunta.

<sup>2</sup> L'articolo 5 si applica per analogia alla concessione della garanzia a copertura delle perdite. La garanzia a copertura delle perdite ammonta al massimo a 9 miliardi di franchi svizzeri.

<sup>3</sup> Per il versamento della garanzia a copertura delle perdite devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a. tutti gli attivi da liquidare sono stati realizzati definitivamente;
- b. la banca assuntrice di cui al capoverso 1 ha sostenuto perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sugli attivi da liquidare;

<sup>2</sup> RS 221.301

- c. la FINMA sorveglia l'adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b e conferma alla Confederazione le perdite di 5 miliardi di franchi svizzeri subite definitivamente dalla banca assuntrice e le perdite definitive da coprire con la garanzia.

<sup>4</sup> I dettagli concernenti la garanzia a copertura delle perdite sono disciplinati nel contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la banca assuntrice di cui al capoverso 1.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2023 alle ore 20.00.<sup>3</sup>

19 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 19 marzo 2023 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).